

STATUTO
APS - ASSOCIAZIONE RESPIRIAMO INSIEME

ART. 1
(Denominazione e sede)

L'associazione Respiriamo Insieme ONLUS già associazione di promozione sociale iscritta al registro APS della Regione Veneto e già iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore ora assume la denominazione: **"APS - ASSOCIAZIONE RESPIRIAMO INSIEME"**.

Fino a che l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fintanto che si manterrà l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'ente è un'associazione non riconosciuta libera, apolitica ed apartitica, senza fini di lucro, che intende agire a tutela di pazienti adulti e minori con Asma, Allergie, patologie del Respiro e Ambiente. L'associazione opera a sostegno della ricerca, prevenzione, cura e riabilitazione di asma bronchiale, tosse cronica, poliposi nasale, malattie respiratorie, allergiche, dermatologiche e a favore di pazienti affetti da patologie rare che coinvolgano il polmone (es. Discinesia ciliare primaria e ACTB - trombocitopenia sindromica associata, IPF etc)

Essa persegue il fine esclusivo della solidarietà e utilità sociale.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede è in via Niccolò Tommaseo 94 Padova (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione "APS – Associazione Respiriamo Insieme" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione APS – Associazione Respiriamo Insieme esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, essa si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà e di utilità sociale, nell'ambito socio-sanitario promuovendo azioni a favore di adulti e bambini affetti da: asma bronchiale, malattie allergiche, respiratorie, dermatologiche, tosse cronica, poliposi nasale e patologie rare conclamate in forma seria e grave tale da necessitare il ricovero in ospedali, centri riabilitativi e strutture sanitarie specializzate.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività previste alla lett. A dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Attività previste alla lett. B dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: interventi e prestazioni sanitarie;
- Attività previste alla lett. C dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Attività previste alla lett. D dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività previste alla lett. E dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- Attività previste alla lett. H dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Attività previste alla lett. L dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Attività previste alla lett. U dell'art. 5 del D.lgs.117/2017: Beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- assistenza sociale e sociosanitaria finalizzata a:

- porre in essere ogni utile azione informativa, di accompagnamento procedurale e pratico-gestionale atta a facilitare la cura e la riabilitazione gratuita dei bambini affetti da asma e/o allergie;
- favorire l'applicazione delle più moderne metodologie mediche e biologiche applicate alla cura dell'asma e delle allergie, sostenendo anche l'eventuale acquisto di apparecchiature per i malati non mutuabili dal SSN che verranno donate direttamente ai pazienti;
- dare sostegno ai minorenni ricoverati presso ospedali pediatrici, centri riabilitativi e strutture sanitarie pediatriche e ai loro familiari;
- favorire percorsi di integrazione dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.
- organizzare corsi di formazione, seminari, congressi regionali, nazionali ed internazionali nel campo della cura delle patologie allergico respiratorie, dell'asma e delle allergie a favore dei malati e delle loro famiglie.
- attività di affiancamento e sostegno psicopedagogico, sociosanitario, sociale e morale per i pazienti asmatici e/o allergici ricoverati e le loro famiglie attraverso prestazioni rese dai volontari e su progetti specifici da professionisti retribuiti nel rispetto e nei limiti dell'art. 36 del d. lgs. 117/2017. interventi di recupero e di sostegno scolastico per gli studenti ricoverati per periodi prolungati;
- promuovere l'opera di informazione e divulgazione sull'attività di cura e riabilitazione e l'appoggio a tutte le famiglie con bambini asmatici e/o allergici;
- sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali sulla cura e riabilitazione dell'asma e delle allergie respiratorie in alta quota e in centri specialistici;
- collaborare con altre associazioni presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi;
- sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali affinché adottino politiche ambientali ed ecologiche utili a prevenire i violenti attacchi alla salute dei bambini e categorie fragili;

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limiti e nel rispetto della lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97. L'associazione potrà svolgere anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione Respiriamo Insieme può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione "APS – Associazione Respiriamo Insieme" opera sul territorio nazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Gli associati sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura dell'Organo di amministrazione dell'Associazione.

Gli associati possono recedere dall'Associazione inviando alla segreteria apposita dichiarazione scritta entro l'anno solare dell'iscrizione.

Sono previste 3 categorie di associati:

-Ordinari (coloro che hanno fondato l'associazione e coloro che chiedono di aderire);

-Sostenitori (coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

-Benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.

Tutti gli associati sono al tempo stesso elettori ed eleggibili.

Non sono eleggibili i Soci che siano stati sottoposti a condanna penale.

Gli associati possono prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

- di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

I soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, solo in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati

Le prestazioni fornite dai Soci non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione. In nessun caso tra l'Associazione ed i Soci potrà essere instaurato un rapporto di lavoro subordinato, o libero professionale od autonomo.

Al Socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Saranno esclusi gli associati che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell'Associazione, ovvero violino le norme statutarie o danneggino materialmente o moralmente l'Associazione stessa, fomentino dissidi o disordine tra i Soci.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione Respiriamo Insieme:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Organo di amministrazione detto anche Consiglio Direttivo (questo organo potrà essere chiamato con queste due denominazioni);
- c) il Presidente;
- d) il comitato Scientifico;
- e) organo di controllo (eventuale)
- f) organo di revisione contabile dei conti. (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea per agevolare la partecipazione di tutti i soci affetti da patologie croniche potrà essere convocata in presenza oppure in modalità da remoto attraverso un canale di video-conferenza oppure in modalità mista (in presenza per i soci che vorranno recarsi alla sede definita per l'assemblea e da remoto per i soci non saranno nelle condizioni di raggiungere la sede dell'assemblea).

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e degli organi di cui all'art. 17-18 del presente statuto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le regole individuate dal Regolamento.

Infatti, in caso di soci impossibilitati a presentarsi in sede, potranno partecipare all'Assemblea collegandosi alla stessa in conference call o video conferenza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione/ Consiglio Direttivo)**

L'Organo di Amministrazione detto anche Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili per n. **3** mandati. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio procederà alla sostituzione del componente mancante ricorrendo alla prima Assemblea utile cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio d'esercizio e qualora previsto il bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili di eventuali progetti di particolare rilievo e impegno nei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Qualora necessario, il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo che poi provvederà alla nomina del nuovo presidente e le altre cariche previste da statuto.

ART. 17 **(Organo di controllo - eventuale)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART 19 **(Il Comitato Scientifico)**

L'Associazione può dotarsi, su delibera del Consiglio Direttivo, di un Comitato Scientifico formato da componenti esterni all'Associazione, quale struttura di supporto tecnico – scientifico che esprime pareri consultivi e formula proposte al Consiglio Direttivo per la crescita culturale ed organizzativa dell'Associazione nell'ambito delle proprie finalità.

Il Comitato Scientifico è composto di almeno cinque persone che abbiano comprovate competenze in merito agli scopi e finalità dell'associazione e prestano la loro collaborazione volontariamente e gratuitamente.

Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni. I suoi componenti non hanno diritto di voto.

Art. 20 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 21 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Pertanto, al termine di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio ed il Consiglio Direttivo lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Inoltre, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale - eventuale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione Respiriamo Insieme e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è copia conforme all'originale firmato in originale dai componenti del Consiglio Direttivo depositato presso la sede dell'Associazione in via Niccolò Tommaseo 94 Padova (PD).

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.